



ISTITUTO COMPRENSIVO "BOZZAOTRA"
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Cod. Mecc. NAIC8D8002 – C. F. n° 90078340636
Via Roma, 27 80061 MASSA LUBRENSE(NA)
Tel. 081/3761317 – 081/3354379



Sito web: www.icbozzaotra.edu.it
e-mail: naic8d8002@istruzione.it – P.E.C.: naic8d8002@pec.istruzione.it

I.C. BOZZAOTRA - MASSA LUBRENSE
Prot. 0001005 del 08/02/2022
VII (Uscita)

AVVISO N.123

Ai genitori
Agli alunni
Al personale
Ai referenti COVID
Ai delegati per la verifica della certificazione vaccinale degli alunni e p.c.
Al RSSP dott. Giardulli C.
Al Medico Competente dott. Alfredo Irollo
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: Aggiornamento procedure per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 in attuazione del D.L. n.5 del 04 febbraio 2022

- **Vista** la Circolare del Ministero della Salute "Aggiornamento delle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARSCoV 2" prot.n.0009498 del 04.02.2022
- **Visto** l'art 6 "gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo" del D.L. 04.02.2022, n.5 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del Sistema educativo scolastico e formativo" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.29 del 04.02.2022)
- **Vista la nota** pervenuta dall'ASLNapoli3SUD, UOC SIAN prot. n. 334 SIAN del 08/02/2022 con le indicazioni aggiornate in merito alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-Cov-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo in attuazione del richiamato art.6 del D.L. n.5 del 04.02.2022, che si trasmette in allegato alla presente

Si riportano di seguito le nuove modalità di gestione dei casi di positività in ambito scolastico.

SCUOLA INFANZIA

1. FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA' ACCERTATI TRA GLI ALUNNI PRESENTI NELLA SEZIONE O GRUPPO CLASSE

- a) l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza
- b) obbligo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte delle insegnanti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi è fatto obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di test autosomministrato occorre compilare e firmare il modulo allegato all'avviso n.118 (modello autocertificazione test autosomministrato):

2. CON CINQUE O PIU' CASI DI POSITIVITA' ACCERTATI NELLA STESSA SEZIONE O GRUPPO CLASSE:

- Sospensione delle attività didattiche per la durata di 5 giorni
- Al fine di valutare i provvedimenti da assumere relativamente alla numerosità dei casi, e quindi ai fini del calcolo della numerosità dei casi, l'accertamento del quinto caso di positività dovrà verificarsi entro 5

giorni dall'accertamento del caso precedente. Tale indicazione temporale verrà applicata anche ai casi precedenti al quinto ovvero il periodo intercorrente tra l'accertamento di un caso ed il successivo non dovrà essere maggiore e di 5 giorni.

Ai fini del calcolo dei casi confermati al Covid non è considerato il personale scolastico

SCUOLA PRIMARIA

1. FINO A QUATTRO CASI DI POSITIVITA' ACCERTATI TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE

- a) l'attività didattica prosegue per tutti in presenza
- b) obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di test autosomministrato occorre compilare e firmare il modulo allegato all'avviso n.118 (modello autocertificazione test autosomministrato):

2. CON CINQUE O PIU' CASI DI POSITIVITA' ACCERTATI NELLA STESSA CLASSE:

- a) Per coloro che dimostrino di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- b) Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (da formalizzare inviando richiesta all'indirizzo mail NAIC8D8002@istruzione.it , indicando nome e cognome e classe frequentata dall'alunno/a e autocertificando sotto la propria responsabilità la condizione di esenzione vaccinale del proprio figlio); .
- c) Per gli altri alunni si applica la Didattica Digitale Integrata per la durata di 5 giorni.

Al fine di valutare i provvedimenti da assumere relativamente alla numerosità dei casi, e quindi ai fini del calcolo della numerosità dei casi, l'accertamento del quinto caso di positività dovrà verificarsi entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Tale indicazione temporale verrà applicata anche ai casi precedenti al quinto ovvero il periodo intercorrente tra l'accertamento di un caso ed il successivo non dovrà essere maggiore e di 5 giorni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1. CON UN CASO DI POSITIVITA' ACCERTATO TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE

- a) l'attività didattica prosegue per tutti in presenza
- b) obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

2. CON DUE O PIU' CASI DI POSITIVITA' ACCERTATI TRA GLI ALUNNI PRESENTI IN CLASSE:

- a) Per coloro che dimostrino di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di tali studenti deve essere accertata tutti i giorni dal personale incaricato mediante applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID 19 o, in alternativa, tramite esibizione di attestazione cartacea.

Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (da formalizzare inviando richiesta all'indirizzo mail NAIC8D8002@istruzione.it, indicando nome e cognome e classe frequentata dall'alunno/a e autocertificando sotto la propria responsabilità la condizione di esenzione vaccinale del proprio figlio);

- b) Per gli altri alunni si applica la Didattica Digitale Integrata per la durata di 5 giorni.

La sospensione delle attività in presenza per gli alunni che non sono vaccinati avviene se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID_19 nella classe non è considerato il personale scolastico.

In tutte le situazioni di cui sopra, dall'insorgenza del primo caso, per tutto il personale scolastico interessato dal contatto, si applica il regime dell'autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con i soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare test antigenico, rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. .

L'art.2 del D.L.:229 del 30.12.2021 introduce la misura dell'AUTOSORVEGLIANZA, in particolare per il personale scolastico che:

- ha concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- è guarito da meno di 120 giorni;
- ha effettuato dose di richiamo (booster/terza dose);
- è guarito dopo aver completato il ciclo vaccinale primario.

INDICAZIONI COMUNI

- Dopo quarantena per "contatto stretto" non è prevista certificazione per il rientro a scuola che avviene con esibizione del referto negativo di test antigenico rapido o molecolare. Non è prevista certificazione medica né alcuna richiesta per l'attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo
- Per gli alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2, la famiglia può richiedere alla scuola l'attivazione della DDI/DAD e fruizione del servizio, se le condizioni di salute lo permettono, presentando apposita istanza e autodichiarazione debitamente sottoscritta dai genitori richiedenti i circa la condizione di asintomaticità dell'alunno e relativa attestazione di asintomaticità del medico pediatra;
- Per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID_19 in abito extrascolastico, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l'attestazione di inizio/fine quarantena

Si ricorda che:

1. E' vietato accedere ai locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore ai 37,5°
2. I genitori degli studenti devono trasmettere le informazioni circa i casi positivi personali o dei figli utilizzando esclusivamente l'indirizzo di posta elettronica dell'istituto: NAIC8D8002@istruzione.it, precisando nome e cognome, classe frequentata dall'alunno nell'oggetto della comunicazione, data dell'esito positivo del test e tipologia di test eseguito.

Si allega:

- Nota ASLNAPOLI&SUD _avente ad oggetto: *Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (Art.6- DECRETO LEGGE n.5 del 4 febbraio 2022-Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del Sistema educativo scolastico e formativo).*
- Per ulteriore documentazione si rinvia la sito – home page – link Sicurezza COVID_19

Il Dirigente Scolastico

Prof. ssa Angelina Aversa

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa